



FAQ FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. Come è possibile assolvere l'imposta di bollo sulla fattura elettronica, non potendo più apporre la marca da bollo?

L'imposta di bollo verrà assolta obbligatoriamente sulle fatture elettroniche con modalità virtualmente ossia dandone indicazione in uno specifico campo del file XML e versando l'imposta con modello F24.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I codici tributi da utilizzare sono i seguenti:

- **2501 – imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari** – art. 6 del decreto 17 giugno 2014
- **2502 – sanzioni per tardivo versamento di imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari** – art. 6 del decreto 17 giugno 2014
- **2503 – interessi per tardivo versamento di imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari** – art. 6 del decreto 17 giugno 2014

indicando come anno di riferimento l'anno in cui la fattura è stata emessa.

Nell'eventualità in cui la predetta imposta di bollo voglia essere addebitata al cliente, oltre alla compilazione del campo bollo virtuale "Si" è necessario aggiungere un rigo alla fattura e compilando come segue i campi dell'Xml

- Descrizione: "imposta di bollo"
- Aliquota IVA: "0%"
- Natura: "Escluse ex art. 15"
- Prezzo: "2,00"

Si precisa che:

Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e gli altri documenti di accredito e di addebito riguardanti il pagamento di corrispettivi di **operazioni assoggettate a Iva**. Le fatture e gli altri documenti equivalenti non rientranti nelle ipotesi di esenzione sono soggetti all'**imposta di bollo di € 2,00** qualora l'**importo complessivo** indicato **sia superiore a € 77,47**.

Al fine di facilitare l'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture si predispongono un prospetto di sintesi:



Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di € 2,00) per importi superiori ad € 77,47
Operazioni effettuate, escluse da Iva per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	Artt. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da Iva per mancanza del presupposto territoriale	Artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo.
Valori esclusi da Iva (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15 D.P.R. 633/1972	Soggetti ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.	Nota Ag. Entrate 26.01.2001, n. 6/E Nota Min. Finanze 7.12.1974, n. 432130	Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da: <ul style="list-style-type: none">• amministratori;• collaboratori;• parasubordinati in genere;• lavoratori autonomi. Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.
Esportazioni di beni	Art. 8, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 Art. 15, c. 3 Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 R.M. 6/6/1978, n. 290586	Sono esenti dall'imposta di bollo: <ul style="list-style-type: none">• le esportazioni dirette;• le esportazioni indirette;• le esportazioni triangolari.
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1.08.1973, n. 415755).
Cessioni intracomunitarie di beni	Artt. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993	Sono esenti dall'imposta di bollo: <ul style="list-style-type: none">• le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993;• le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.



2. Che cos'è il "Codice Univoco o Codice Destinatario"?

Il codice univoco o codice destinatario è un codice alfanumerico composto da 7 caratteri, utilizzabile alternativamente alla PEC, il quale funge da indirizzo telematico per ricevere le fatture elettroniche. Il codice univoco o destinatario dovrà essere comunicato al soggetto obbligato all'emissione della fattura (fornitore/committente) dal proprio cliente, al fine di farsi recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico corretto/desiderato.

3. Come si fa ad ottenere il Codice Univoco?

Non è facilmente ottenere un proprio codice univoco in quanto, il rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate presuppone il possesso di particolari requisiti ed il rilascio di garanzie onerose, motivo per cui è più facile e conveniente utilizzare il codice univoco messo a disposizione da specifici provider.

4. Indirizzo telematico: è preferibile l'utilizzo della PEC o del codice univoco?

La scelta, a quale indirizzo telematico farsi recapitare le fatture elettroniche è discrezione e dipende da numerosi fattori.

Sicuramente la PEC, che apparentemente può essere l'alternativa più facile e comoda, è la soluzione più gravosa in quanto non è collegata ad un programma, non prevede un avviso di consegna, non consente la visualizzazione automatica della fattura in formato PDF e non consente la contabilizzazione automatica.

5. Come è possibile comunicare l'indirizzo telematico all'agenzia delle entrate?

È possibile, e non obbligatorio, comunicare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo telematico prescelto (PEC o Codice Univoco), al fine di evitare di comunicare a tutti i fornitori il canale telematico sul quale farsi recapitare il file XML della fattura elettronica o evitare problematiche/errori nella ricezione delle fatture elettroniche, associando alla propria partita IVA una PEC o un "codice destinatario", in modo tale che, indipendentemente dall'indirizzo (Codice destinatario o PEC) indicato nell'XML nella fattura dal soggetto emittente, l'indirizzo registrato al SdI sarà prevalente in fase di indirizzamento della fattura.

La comunicazione dell'indirizzo telematico può essere fatta esclusivamente dalla sezione "Fatture e corrispettivi" presente nell'area riservata dell'Agenzia.

L'accesso a "Fatture e corrispettivi" è possibile esclusivamente se si è in possesso delle credenziali di FiscOnline / Entratel oppure per mezzo di delega ad un professionista.

6. Come è possibile generare il QR-code?



Il QR-code rappresenta il "biglietto da visita" digitale con tutti i dati relativi alla propria partita IVA, compreso l'eventuale indirizzo telematico registrato, tramite il quale sarà possibile consegnare tutti i propri dati ai fornitori.

Dal 15 giugno 2018, è possibile generare il QR-code accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, se si è in possesso delle credenziali di FiscOnline / Entratel, oppure per mezzo di delega oppure per mezzo di delega ad un professionista.

7. Le fatture emesse nei confronti dei soggetti CEE ed EXTRACEE dovranno essere emesse in formato elettronico?

Il soggetto passivo IVA obbligato all'emissione delle fatture elettroniche sarà obbligato ad emettere tutte le fatture in formato elettronico, chiunque sia il destinatario della fattura. Per ovvi motivi il cliente CEE o EXTRACEE non disporrà dei mezzi necessari per il riceve il file XML dal SdI (PEC, codice univoco o credenziali dell'agenzia delle Entrate) pertanto a tale soggetto dovrà essere inviata anche la fattura in formato analogico (cartacea, pdf...).

8. Entro quanto tempo si riceve la ricevuta di accettazione o di scarto della fattura elettronica?

I tempi di elaborazione da parte di SdI del file XML (singola fattura o lotto di fatture) possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche.

9. Cosa comporta lo scarto del file Xml contenente la fattura elettronica o il lotto di fatture elettroniche?

Premesso che lo scarto della fattura o del lotto di fatture elettroniche può verificarsi nell'eventualità in cui il file non rispetti le caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche emesse dall'Agenzia delle Entrate, in quanto il controllo effettuato dal SdI è meramente formale e non sostanziale.

Lo scarto di un file XML contenete una fattura o un lotto di fatture implica la non emissione della fattura.

10. Cosa è necessario fare in caso di scarto del file contenente la fattura elettronica o il lotto di fatture elettroniche?

Al fine di sanare lo scarto del file e pertanto la non emissione della fattura è possibile:

- Correggere e rinviare il file XML —> mantenendo il medesimo numero della fatture (o delle fatture se lo scarto riguarda un intero lotto) attribuendo al file XML un numero identificativo diverso dal precedente;



- Emettere una nota di variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI e rimettere la fattura.

11. È ancora possibile utilizzare la scheda carburante quale documento fiscale per attestare l'acquisto del carburante?

La decorrenza dell'abolizione della scheda carburante, inizialmente prevista per il 1.07.2018, è stata prorogata al 1.01.2019 con esclusivo riferimento alle "cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione".

12. Quali sono i metodi di pagamento ammessi per l'acquisto di carburante?

Sono ritenuti metodi di pagamenti, idonei ai fini di poter godere della detrazione IVA e della deducibilità ai fini delle imposte dirette, delle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione i seguenti strumenti di pagamento:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - 1) addebito diretto;
 - 2) bonifico bancario o postale;
 - 3) bollettino postale;
 - 4) carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Pertanto, dal 1.07.2018, l'acquisto di carburante con pagamento in contanti non permette la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo.

13. È obbligatoria l'indicazione della targa del veicolo in fattura elettronica?

Tra gli elementi obbligatori della fattura, individuati dagli artt. 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972, non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. "scheda carburante".

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche.

Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indicazione della targa possa essere indicandola nel campo "MezzoTrasporto" del file XML della fattura elettronica.



Per la fruizione dell'agevolazione "caro-petrolio" (D.P.R. 277/2000) l'Agenzia delle Dogane (nota n. 64837/RU/2018) ha chiarito che resta ferma l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della targa del veicolo. In tal caso, i gestori di impianti di distribuzione sono obbligati ad emettere fattura su richiesta degli esercenti attività di trasporto con l'indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.

14. Rispetto alla conservazione delle fatture elettroniche, sarà sufficiente destinare uno spazio nella casella PEC? Per quanto tempo bisognerà conservarle?

Per conservare digitalmente le fatture elettroniche non è sufficiente mantenere l'archivio PEC sui propri server ma è obbligatorio procedere al versamento dei file all'interno di un sistema di conservazione a norma secondo quanto previsto dal DPCM del 03.12.2013 e dal DMEF del 17.06.2014.

15. Come è possibile visualizzare il file Xml in formato PDF?

Al fine di poter visualizzare il contenuto del file XML è possibile avvalersi di software di conversione in comune commercio oppure utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi" alla quale è possibile accedere esclusivamente se si è in possesso delle password di fiscOnline o Entratel.

16. Coloro che appartengono al regime dei minimi non emettono fatture elettroniche e di conseguenza non possono neanche riceverle?

Gli appartenenti a questa categoria non sono obbligati all'emissione ma potranno ricevere fatture in formato elettronico a seconda della natura dell'emittente

17. In cosa consiste il nuovo "estermetro"?

L'estermetro, avrà la medesima struttura dello spesometro (file XML contenente uguali informazioni) e dovrà essere predisposto con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione delle fatture effettuate e ricevute da e verso soggetti non residenti e non transitate dal SdI.

Saranno escluse da tale adempimento:

- le operazioni documentate da bolla doganale;
- le fatture elettroniche emesse a soggetti non residenti riportanti quale codice destinatario il codice convenzionale "XXXXXXXX".



18. Le fatture che dovranno essere emesse nei confronti di soggetti privati dovranno essere emesse anche in formato elettronico?

Ogni soggetto passivo IVA sarà obbligato ad emettere tutte le fatture in formato elettronico, pertanto anche quelle nei confronti dei soggetti privati.

Per tutti i soggetti privati, ossia tutti soggetti che non dispongono di PEC e che non hanno la necessità di avvalersi di uno specifico provider dotato di Codice Destinatario, verrà indicato quale codice univoco convenzionale "0000000". In tal caso il SdI non invierà alcun documento/fattura al destinatario della fattura, ma metterà a disposizione il file XML della fattura nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate "Fattura e Corrispettivi".

Nonostante l'obbligo di emettere tutte le fatture in formato elettronico anche ai soggetti privati, nell'eventualità in cui quest'ultimo ne faccia espressa richiesta, dovrà essergli fornita copia della fattura in formato analogico (cartaceo o PDF).

19. Come per le fatture elettroniche emesse nei confronti della PA anche per le fatture B2B e B2C sussisterà l'obbligo di avere una numerazione separata ed un sezione apposito?

Premesso che tale dubbio sussiste solamente per chi, per obbligo o per scelta, emette fatture in formato elettronico prima del 01/01/2019 in quanto da tale data tutte le fatture emesse saranno emesse in formato elettronico, le fatture elettroniche B2B e B2C potranno proseguire con la numerazione ordinaria e non dovranno essere registrate in un apposito sezione.